

2 aprile 2014 11:09

Svuotacarceri, attenzione: non c'è alcuna depenalizzazione della coltivazione della cannabis

di [Pietro Yates Moretti](#)



Si terrà oggi la votazione finale alla Camera dei Deputati del provvedimento cosiddetto "svuotacarceri" (http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0015760.pdf). Contrariamente a quanto emerge da qualche articolo di stampa un po' troppo ottimistico apparso oggi, la proposta di legge non depenalizza la coltivazione della cannabis, neanche per uso personale.

Per prima cosa, si tratta di una legge delega, ovvero di un provvedimento che richiede l'intervento attuativo del Governo entro 18 mesi. Niente in esso contenuto depenalizza alcunché fino a quando il Governo non emanerà i relativi decreti legislativi.

Soprattutto, l'unica modifica prevista in merito alla coltivazione di sostanze stupefacenti riguarda solo ed esclusivamente le violazioni commesse da istituti universitari e laboratori pubblici di ricerca che hanno ottenuto autorizzazione ministeriale alla coltivazione per scopi scientifici, sperimentali o didattici. In breve, se questi istituti autorizzati dal Ministero non osservano le prescrizioni e le garanzie cui l'autorizzazione è subordinata, non incorreranno più in sanzioni penali ma solo amministrative (pecuniarie). (1)

Questo significa che chiunque coltiva piante di cannabis senza autorizzazione ministeriale -che come detto può essere concessa solo a istituti universitari e laboratori pubblici di ricerca- continua ad essere perseguito penalmente, esattamente come prima.

Questa precisazione è assolutamente indispensabile per evitare che qualcuno possa pensare che da oggi cambia effettivamente qualcosa in tema di stupefacenti. Non è così, l'impianto proibizionista che ormai è rimesso in discussione ovunque, rimane in Italia perfettamente integro.

(1) L'art. 2, comma 2, lettera d) della proposta di legge n. 331-927-B (http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0015760.pdf) delega il Governo a trasformare in illeciti amministrativi il reato di cui all'art. 28, comma 2 del Testo Unico sugli stupefacenti, ovvero: "Chiunque non osserva le prescrizioni e le garanzie cui l'autorizzazione è subordinata, è punito, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni."